



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “E. L. CORNER”

30030 FOSSÒ (VE) - Viale Caduti di via Fani, 8

Scuole Primarie e Secondarie di I grado - COMUNI di FOSSÒ e VIGONOVO

Codice Fiscale: 90159780270 - Codice Scuola: VEIC86500E - CUF: UFUT2W Tel.

0415170535 – Fax. 041466405

Email: veic86500e@istruzione.it - PEC: veic86500e@pec.istruzione.it – Web: www.iccorner.edu.it

REGOLAMENTO ESAME DI STATO

A.S. 2024-2025

CRITERI PER LA FORMULAZIONE DEL GIUDIZIO DI IDONEITÀ

Gli articoli 6 e 7 del decreto legislativo n. 62/2017 individuano le modalità di ammissione all'Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione delle alunne e degli alunni frequentanti scuole statali e paritarie.

In sede di scrutinio finale, presieduto dal dirigente scolastico o da suo delegato, l'ammissione all'Esame di Stato è disposta, in via generale, anche nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline e avviene in presenza dei seguenti requisiti:

1. aver frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, fatte salve le eventuali motivate deroghe deliberate dal collegio dei docenti;
2. non essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all'esame di Stato prevista dall'articolo 4, commi 6 e 9 bis del DPR n. 249/1998;
3. aver partecipato, entro il mese di aprile, alle prove nazionali di italiano, matematica e inglese predisposte dall'INVALSI.

Il “voto di idoneità” triennale è il risultato di una serie di rilevazioni che hanno tenuto conto del comportamento, dell'impegno e della partecipazione, dell'attenzione e dell'apprendimento, delle esperienze e dell'evoluzione degli alunni.

L'ammissione all'esame di Stato, infatti, è disposta, previo accertamento della frequenza ai fini della validità dell'anno scolastico, nei confronti dell'alunno che ha conseguito una **votazione anche inferiore a sei decimi** in ciascuna disciplina - o gruppo di discipline valutate con l'attribuzione di un unico voto. Il giudizio di idoneità è espresso dal Consiglio di classe in decimi, considerando il percorso scolastico triennale compiuto dall'allievo nella scuola secondaria di primo grado.

La procedura da seguire per la determinazione del giudizio di idoneità e la sua quantificazione in decimi, senza frazioni decimali e anche inferiore a sei, è, quindi, rimessa alle decisioni del collegio dei docenti.

Si riportano alcuni esempi operativi a titolo esemplificativo per determinare il giudizio di idoneità e la sua quantificazione in decimi: viene messa a punto una griglia tendente a:

- far corrispondere al “voto di idoneità” triennale una serie di rilevazioni che tengano conto di alcune voci relative a situazione iniziale, impegno, metodo di studio, linguaggi specifici, apprendimenti, maturazione personale;
- individuare una corrispondenza tra la descrizione analitica del profilo, il giudizio sintetico e voto in decimi.

Va ricordato che, **in fase di ammissione**, il Consiglio di classe deve predisporre la documentazione utile alla compilazione del **Modello nazionale di certificazione delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione**, adottato con D.M. 14/2024, che ha come base di riferimento le competenze chiave per l'apprendimento permanente di cui alla Raccomandazione del Consiglio dell'Unione europea del 2018. Il modello è integrato da una sezione, predisposta e redatta a cura di INVALSI, che descrive i livelli conseguiti nelle prove nazionali di italiano e matematica e da una ulteriore sezione, predisposta e redatta a cura di INVALSI, che certifica le abilità di comprensione e uso della lingua inglese ad esito della prova scritta nazionale, di cui all'articolo 7, comma 3, del decreto legislativo n. 62/2017.

2. VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO NELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO

La legge n. 150/2024 ha innovato l'articolo 6 del decreto legislativo 62/2027, in termini di modalità di valutazione e di ammissione alla classe successiva o all'esame di Stato.

Il comportamento degli alunni viene valutato con voto in decimi che sostituisce il giudizio sintetico; i criteri di valutazione tengono a riferimento lo sviluppo delle competenze di cittadinanza, lo Statuto delle studentesse e degli studenti, il Patto educativo di corresponsabilità e i regolamenti approvati dall'Istituto. Il voto di comportamento attribuito nello scrutinio finale deve tenere conto dell'intero anno scolastico e costituisce un elemento determinante per la non ammissione dell'alunno alla classe successiva o all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo. Nel caso in cui il consiglio di classe attribuisca nello scrutinio finale un voto inferiore a sei decimi, è disposta la non ammissione dell'alunno, anche in presenza di una valutazione pari o superiore a sei decimi nelle discipline del curriculum.

3. SVOLGIMENTO SCRUTINIO FINALE

Prima di procedere alla valutazione degli apprendimenti in sede di scrutinio finale, il Consiglio di classe, tenendo conto della documentazione acquisita e dei criteri generali stabiliti dal Collegio dei Docenti, procede all'esame delle singole situazioni degli studenti relativamente all'eventuale mancato raggiungimento del limite orario annuo personalizzato.

Gli studenti per i quali risulta raggiunto il limite minimo di frequenza vengono ammessi dal Consiglio di classe alle successive operazioni di valutazione e scrutinio.

Gli studenti per i quali viene rilevato il mancato raggiungimento del limite minimo di frequenza saranno ammessi alle successive operazioni di valutazione e scrutinio solo se il Consiglio di classe rileverà che sussistono le seguenti due condizioni:

- situazione documentata per la concessione della deroga al limite minimo di frequenza;
- possibilità di procedere alla valutazione in tutte le discipline.

Gli alunni che non hanno raggiunto il limite minimo di frequenza, ma in possesso di documentazione per la concessione della deroga, non saranno scrutinati e di conseguenza risulteranno non ammessi alla classe successiva (o all'Esame di Stato) se non presentano possibilità di valutazione in tutte le materie. terminate le operazioni preliminari di verifica, per i soli alunni ammessi allo scrutinio si procederà quindi alle operazioni di valutazione finale in cui si stabilirà l'ammissione o meno alla classe successiva (o all'Esame di Stato).

- VISTO quanto fissato nel Decreto del Presidente della Repubblica n. 122 del 22 giugno 2009 al comma 7 dell'articolo n. 14 e precisamente: "...ai fini della validità dell'anno scolastico, compreso quello relativo all'ultimo anno di corso, per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale".

- VISTA la C.M. n. 20 del 4 marzo 2011 avente come oggetto "La validità dell'anno scolastico per la valutazione degli alunni nella scuola secondaria di primo e secondo grado";

- VISTA la nota n. 2065 del 2 marzo 2011 della Direzione Generale per lo Studente per le "assenze dovute allo svolgimento della pratica sportiva agonistica";

- OSSERVATO che per casi eccezionali motivati e documentati sono possibili deroghe al suddetto limite a condizione che non pregiudichino, a giudizio del Consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione finale degli alunni.

Si premette che tutte le assenze, incluse le entrate e le uscite fuori orario, vengono quotidianamente registrate dai docenti sul Registro di Classe elettronico che fornisce in tempo reale la percentuale di assenze di ogni studente, sia giustificate sia non giustificate.

Tempo ordinario. Monte ore annuo: 990; massimo ore di assenza: 248.

I criteri di validazione dell'anno scolastico, in deroga a 1/4 di assenze consentite:

- assenze giustificate per gravi patologie;
- assenze giustificate per ricoveri ospedalieri prolungati e/o frequenti;
- assenze per malattie contagiose, con allontanamento dalla comunità scolastica sancito dai servizi di medicina di comunità;

- assenze giustificate per gravi motivi di famiglia;
- assenze per malattia, su motivata certificazione del medico curante e/o di un medico specialista;
- assenze per uscite anticipate per attività sportiva debitamente richieste e certificate dall'Associazione Sportiva di appartenenza riconosciuta dal CONI;
- assenze per terapie certificate;
- alunni bloccati all'estero per motivi burocratici, ma regolarmente iscritti.

Non sono computate come ore di assenza:

- la partecipazione ad attività organizzate dalla scuola (per es. campionati studenteschi, progett didattici inseriti nel POF e/o approvati dal Consiglio di classe);
- la partecipazione ad attività di orientamento in entrata e in uscita;
- la partecipazione ad esami di certificazione esterna o concorsi;
- le entrate posticipate e le uscite anticipate disposte dalla scuola per motivi organizzativi;
- le assenze in occasione di scioperi del comparto scuola;
- le assenze per disagio/arrivo tardivo in Italia di studenti stranieri/differenze culturali.

3.2. CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE

In sede di scrutinio finale il Consiglio di classe procede alla certificazione delle competenze. Essa descrive lo sviluppo dei livelli delle competenze chiave per l'apprendimento permanente di cui alla Raccomandazione del Consiglio dell'Unione europea del 2018 progressivamente acquisite dalle alunne e dagli alunni, anche sostenendo e orientando gli stessi verso la scuola del secondo ciclo (art. 9 D. Lgs. N. 62 del 13 aprile 2017 e art. 1 c. 2 del D.M. 14/2024). Il modello nazionale per la certificazione delle competenze sarà integrato dalla indicazione in forma descrittiva del livello raggiunto nelle prove a carattere nazionale di italiano e matematica e dalla certificazione sulle abilità di comprensione e uso della lingua inglese (Prove INVALSI).

4. VOTO DI AMMISSIONE

Il voto di ammissione non è una media matematica della valutazione delle discipline, ma è l'espressione del percorso triennale dello studente secondo criteri stabiliti dal collegio dei docenti.

Il Consiglio di classe:

1. valuta gli obiettivi raggiunti negli apprendimenti del triennio
2. esprime, con un unico voto finale in decimi, il voto di ammissione all'Esame di stato in conformità alla valutazione del candidato, relativo al percorso triennale dell'alunno.

5. SVOLGIMENTO ED ESITO DELL'ESAME DI STATO

L'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione è finalizzato a verificare le conoscenze, le abilità e le competenze acquisite dall'alunna o dall'alunno anche in funzione orientativa.

La commissione d'esame, articolata in sottocommissioni per ciascuna classe terza, è composta dai docenti del Consiglio di classe. Per ogni istituzione scolastica svolge le funzioni di Presidente il dirigente scolastico, o un docente collaboratore del dirigente individuato ai sensi dell'articolo 25, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, in caso di assenza o impedimento o di reggenza di altra istituzione scolastica. Per ogni istituzione scolastica paritaria svolge le funzioni di Presidente il coordinatore delle attività educative e didattiche.

Le modalità di espletamento dell'esame di Stato conclusivo del primo ciclo d'istruzione del sistema nazionale di istruzione sono definite dal D. Lgs. 62/2017 e dai D.M. 741/2017 e 742/2017.

L'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione è costituito da:

- a) prova scritta relativa alle competenze di italiano o della lingua nella quale si svolge l'insegnamento, come disciplinata dall'articolo 7 del DM 741/2017;
- b) prova scritta relativa alle competenze logico-matematiche, come disciplinata dall'articolo 8 del DM 741/2017;
- c) prova scritta, relativa alle competenze acquisite, articolata in una sezione per ciascuna delle lingue straniere studiate, come disciplinata dall'articolo 8 del DM 62/2017;
- d) colloquio, come disciplinato dall'articolo 10 del DM 741/2017.

Il colloquio, interdisciplinare, è finalizzato a valutare le conoscenze descritte nel profilo finale dello studente secondo le Indicazioni nazionali, con particolare attenzione alla capacità di argomentazione, di risoluzione di problemi, di pensiero critico e riflessivo.

La commissione d'esame delibera, su proposta della sottocommissione, la valutazione finale complessiva espressa con votazione in decimi, derivante dalla media, arrotondata all'unità superiore per frazioni pari o superiori a 0,5, tra il voto di ammissione che ha un peso del 50% e la media dei voti delle prove e del colloquio di cui al comma 3. L'esame si intende superato se il candidato consegue una votazione complessiva di almeno sei decimi. La valutazione finale espressa con la votazione di dieci decimi può essere accompagnata dalla lode, con deliberazione all'unanimità della commissione.

5.1. VALUTAZIONE DELLE ALUNNE E DEGLI ALUNNI CON DISABILITÀ

La valutazione delle alunne e degli alunni con disabilità certificata frequentanti il primo ciclo di istruzione è riferita al comportamento, alle discipline e alle attività svolte sulla base dei documenti previsti dall'articolo 12, comma 5, della legge 5 febbraio 1992 n. 104. Le alunne e gli alunni con disabilità partecipano alle prove standardizzate Invalsi secondo le seguenti modalità: il Consiglio di classe o i docenti contitolari della classe possono prevedere adeguate misure compensative o dispensative per lo svolgimento delle prove e, ove non fossero sufficienti, predisporre specifici adattamenti della prova ovvero l'esonero dalla prova stessa.

Le alunne e gli alunni con disabilità sostengono le prove di esame al termine del primo ciclo di istruzione con l'uso di attrezzature tecniche e sussidi didattici, nonché ogni altra forma di ausilio tecnico loro necessario, utilizzato nel corso dell'anno scolastico per l'attuazione del piano educativo individualizzato.

Per lo svolgimento dell'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione, la sottocommissione, sulla base del piano educativo individualizzato, relativo alle attività svolte, alle valutazioni effettuate e all'assistenza eventualmente prevista per l'autonomia e la comunicazione, predispone, se necessario, utilizzando le risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, **prove differenziate idonee a valutare il progresso dell'alunna o dell'alunno in rapporto alle sue potenzialità e ai livelli di apprendimento iniziali.** Le prove differenziate hanno valore equivalente ai fini del superamento dell'esame e del conseguimento del diploma finale.

L'esito finale dell'esame viene determinato sulla base dei criteri previsti dall'articolo 8 del decreto legislativo 62/2017.

Alle alunne e agli alunni con disabilità che non si presentano agli esami viene rilasciato un attestato di credito formativo. Tale attestato è comunque titolo per l'iscrizione e la frequenza della scuola secondaria di secondo grado ovvero dei corsi di istruzione e formazione professionale, ai soli fini del riconoscimento di ulteriori crediti formativi da far valere anche per percorsi integrati di istruzione e formazione.

Come espressamente indicato nel protocollo di accoglienza degli alunni con disabilità, i criteri che orienteranno la valutazione sono:

- a) Considerare la situazione di partenza e la differenza con quella di arrivo.
- b) Valutare positivamente i progressi, anche minimi, ottenuti in riferimento alla situazione di partenza e alle potenzialità.
- c) Considerare gli ostacoli eventualmente frapposti al processo di apprendimento (malattia, interruzione delle lezioni,...).
- d) Considerare gli elementi fondamentali della vita scolastica: partecipazione, socializzazione, senso di responsabilità, collaborazione alle iniziative, capacità organizzative, impegno, volontà.

La valutazione non mirerà pertanto solo ad accertare le competenze possedute, bensì l'evoluzione delle capacità logiche, delle capacità di comprensione e produzione, delle abilità espositive e creative al fine di promuovere attitudini ed interessi utili anche per future scelte scolastico-professionali.

I docenti sono tenuti pertanto a valutare la crescita degli alunni e a premiare l'impegno a migliorare, pur nella considerazione dei dati oggettivi in relazione agli standard di riferimento.

I docenti terranno conto del comportamento nello studio tenuto dagli alunni, mettendo in pratica criteri di coerenza valutativa.

Si darà importanza alla metacognizione intesa come consapevolezza e controllo che l'alunno ha dei propri processi cognitivi, al fine di utilizzare consapevolmente le strategie necessarie a completare i compiti assegnati con successo.

Il contenuto dev'essere coerente con quanto previsto nel PEI dell'alunno/a. Si precisano di seguito le varie voci:

- **Modalità di svolgimento:** indicare se la prova avviene con l'affiancamento del docente di sostegno o in autonomia.
- **Tempi:** indicare se necessario maggiore o minore tempo per lo svolgimento.
- **Spazi:** indicare lo spazio individuato per lo svolgimento delle prove scritte.
- **Tipologia di prova:** indicare le tipologie di prove che si effettueranno, ad esempio comprensione del testo con risposte a scelta multipla, scrittura di frasi, risoluzione di addizioni, collegamenti, immagini-frasi, prove pratiche, ecc.
- **Strumenti:** indicare i materiali, gli ausili, i sussidi didattici, gli strumenti e le misure compensative e/o dispensative necessarie allo svolgimento della prova.

Si segnala che, qualora gli alunni e le alunne svolgessero prove individualizzate, dovranno essere prodotte dalla Commissione tre terne di tracce per Italiano, tre tracce per le competenze-logico-matematiche e tre tracce per le competenze nelle lingue straniere.

VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI CON DISTURBI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO (DSA)

Per le alunne e gli alunni con disturbi specifici di apprendimento (DSA) certificati ai sensi della legge 8 ottobre 2010, n. 170, la valutazione degli apprendimenti, incluse l'ammissione e la partecipazione all'esame finale del primo ciclo di istruzione, sono coerenti con il piano didattico personalizzato predisposto nella scuola primaria dai docenti titolari della classe e nella scuola secondaria di primo grado dal Consiglio di classe, che verrà confermato in sede di scrutinio e allegato alla relazione di presentazione delle classi terze di scuola secondaria per le modalità di svolgimento dell'esame di Stato conclusivo del I ciclo.

Per la valutazione delle alunne e degli alunni con DSA certificato le istituzioni scolastiche adottano modalità che consentono all'alunno di dimostrare effettivamente il livello di apprendimento conseguito, **mediante l'applicazione delle misure dispensative e degli strumenti compensativi di cui alla legge 8 ottobre 2010, n. 170, indicati nel piano didattico personalizzato.**

Per l'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione la commissione può riservare alle alunne e agli alunni con DSA **tempi più lunghi di quelli ordinari**. Per tali alunne e alunni può essere consentita l'utilizzazione di apparecchiature e strumenti informatici solo nel caso in cui siano già stati impiegati per le verifiche in corso d'anno o comunque sia ritenuta funzionale allo svolgimento dell'esame, senza che venga pregiudicata la validità delle prove scritte.

Per l'alunna o l'alunno la cui certificazione di disturbo specifico di apprendimento può prevedere la dispensa dalla prova scritta di lingua straniera, in sede di esame di Stato, la sottocommissione stabilisce modalità e contenuti della prova orale sostitutiva della prova scritta di lingua straniera.

In casi di particolare gravità del disturbo di apprendimento, anche in comorbidità con altri disturbi o patologie, risultanti dal certificato diagnostico, l'alunna o l'alunno, su richiesta della famiglia e conseguente approvazione del Consiglio di classe, è esonerato dall'insegnamento delle lingue straniere e segue un percorso didattico personalizzato. In sede di esame di Stato sostiene **prove differenziate**, coerenti con il percorso svolto, con valore equivalente ai fini del superamento dell'esame e del conseguimento del diploma. L'esito dell'esame viene determinato sulla base dei

criteri previsti dall'articolo 8.

Le alunne e gli alunni con DSA partecipano alle prove standardizzate Invalsi. **Per lo svolgimento delle suddette prove il Consiglio di classe può disporre adeguati strumenti compensativi coerenti con il piano didattico personalizzato.** Le alunne e gli alunni con DSA dispensati dalla prova scritta di lingua straniera o esonerati dall'insegnamento della lingua straniera non sostengono la prova nazionale di lingua inglese Invalsi.

Nel diploma finale rilasciato al termine degli esami del primo ciclo e nelle tabelle affisse all'albo di istituto non viene fatta menzione delle modalità di svolgimento e della differenziazione delle prove.

5.1. VALUTAZIONE ALUNNI STRANIERI

Per le prove relative all'esame di stato, si decide di:

- proporre prove d'esame scritte "a gradini" che individuano il livello di sufficienza e i livelli successivi per le lingue straniere e matematica;
- proporre prove d'esame scritte di contenuto "ampio" per l'italiano in modo che ognuno possa trovare la modalità di elaborazione più adeguata alle proprie competenze;
- valutare secondo quanto previsto in materia di Scrutini ed esame di Stato a conclusione del primo ciclo di istruzione dalla Circolare n.32/14 marzo 2008: "Pur nella inderogabilità della effettuazione di tutte le prove scritte e del colloquio pluridisciplinare previsti per l'esame di Stato, le sottocommissioni vorranno considerare la particolare situazione di tali alunni e procedere ad una opportuna valutazione dei livelli di apprendimento conseguiti, in particolare nella lingua italiana, delle potenzialità formative e della maturazione complessiva raggiunta";
- la prova nazionale d'italiano degli alunni di madrelingua non italiana deve essere valutata con gli stessi criteri di quella degli alunni di madrelingua italiana. La scala di valutazione riporta la corrispondenza tra voti decimali e livelli tassonomici sulla base delle abilità e delle conoscenze dei singoli allievi.

Per i valori inferiori al sei, i docenti concordano nel considerare allo stesso livello i voti 1, 2 e 3, non ritenendo consona alle finalità educativo/orientative della scuola secondaria di I grado, in cui sono collocati alunni in età preadolescenziale e adolescenziale, l'espressione di valutazioni estremamente negative, lesive dello sviluppo di qualsiasi forma di autostima e di ogni possibilità di ricerca di motivazione personale.

Qualora nel PDP sia stato formalizzato l'esonero dello studio della seconda lingua comunitaria durante l'anno scolastico, gli alunni sostengono solo la prova scritta della lingua straniera inglese.

1. CRITERI DI SVOLGIMENTO E VALUTAZIONE DELLE PROVE SCRITTE DELL'ESAME DI STATO

Si segnala che durante le prove restano validi i divieti in vigore durante l'attività didattica relativi all'utilizzo di dispositivi digitali (smartphone, orologi 'smart', apparecchi elettronici,...).

6.1. COMPETENZE DI ITALIANO

Come da D.M. 741/17, la prova scritta di italiano accerta la padronanza della lingua, la capacità di espressione personale, il corretto ed appropriato uso della lingua e la coerente e organica esposizione del pensiero da parte delle alunne e degli alunni. La commissione predispone almeno tre terne di tracce, formulate in coerenza con il profilo dello studente e i traguardi di sviluppo delle competenze delle Indicazioni nazionali per il curriculum della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione.

Le tracce per la prova scritta, in numero di tre, fra le quali il candidato opererà la scelta, debbono essere formulate in modo da rispondere quanto più è possibile agli interessi degli alunni, tenendo conto delle seguenti indicazioni di massima:

- Testo narrativo-descrittivo coerente con la situazione, l'argomento, lo scopo e il destinatario indicati

nella traccia.

- Testo argomentativo, che consenta l'esposizione di riflessioni personali, per il quale devono essere fornite indicazioni di svolgimento.
- Comprensione e sintesi di un testo (letterario, divulgativo, scientifico) anche attraverso richieste di riformulazione.

La prova dura 4 ore. La Commissione sorteggia la terna di tracce. Il candidato è chiamato a svolgere una traccia della terna sorteggiata. È consentito l'uso di dizionari monolingue, bilingue e dei sinonimi e contrari.

La prova scritta di italiano verificherà l'adeguatezza, la coerenza e l'originalità del contenuto, un appropriato uso del lessico, la correttezza ortografica e morfo-sintattica.

Il voto viene espresso in decimi senza usare frazioni decimali ed è dato dalla media aritmetica di tutti i criteri comuni.

La valutazione degli elaborati di italiano verificherà:

- l'adeguatezza
- il contenuto
- il lessico
- correttezza ortografica e morfosintattica.

6.2. COMPETENZE LOGICO-MATEMATICHE

La prova scritta relativa alle competenze logico-matematiche accerta la capacità di rielaborazione e di organizzazione delle conoscenze, delle abilità e delle competenze acquisite dalle alunne e dagli alunni nelle seguenti aree: numeri; spazio e figure; relazioni e funzioni; dati e previsioni. Qualora vengano proposti più problemi o quesiti, le relative soluzioni non devono essere dipendenti l'una dall'altra, per evitare che la loro progressione pregiudichi l'esecuzione della prova stessa. La Commissione decide se e quali strumenti di calcolo potranno essere consentiti, dandone preventiva comunicazione ai candidati.

La prova dura 3 ore. La Commissione sorteggia la traccia tra tre tracce proposte. Il candidato è chiamato a svolgere la traccia sorteggiata. È consentito l'uso delle tavole numeriche e degli strumenti per il disegno geometrico.

6.3 COMPETENZE NELLE LINGUE STRANIERE

La prova scritta relativa alle competenze di lingue straniere si articola in due sezioni, una per ciascuna delle lingue straniere studiate. Accerta le competenze di comprensione e produzione scritta riconducibili ai livelli A2 per l'inglese e A1 per la seconda lingua comunitaria (francese).

La valutazione degli elaborati di inglese verificherà:

- Comprensione del testo livello A2
- Produzione del testo livello A2

La valutazione degli elaborati di francese verificherà:

- Comprensione del testo livello A1
- Produzione del testo livello A1

La commissione predispone tre tracce, formulate in coerenza con il profilo dello studente e i traguardi di sviluppo delle competenze delle Indicazioni nazionali per il curricolo, con riferimento alla tipologia "questionario di comprensione di un testo a risposta chiusa e aperta". La prova prevede la comprensione di un testo con questionario vero/falso, scelta multipla e domande aperte, di cui alcune personali per la valutazione della produzione scritta.

Per gli alunni che utilizzano le due ore settimanali di insegnamento della seconda lingua comunitaria per il

potenziamento della lingua inglese o per potenziare l'insegnamento dell'italiano (solo per gli alunni con cittadinanza non italiana) la prova scritta fa riferimento ad una sola lingua straniera.

La prova dura 4 ore. Viene prevista la seguente tempistica: 1^ prova Inglese 2 ore, 15 minuti di pausa, 2^ prova Francese 1 ora e 45 minuti. La Commissione sorteggia una traccia tra tre tracce proposte. Il candidato è chiamato a svolgere la traccia sorteggiata. È consentito l'uso del dizionario bilingue.

Criteri per la valutazione della prova scritta di Lingue Straniere

La comprensione del testo viene valutata in base alle scelte vero/falso, a scelta multipla e alle risposte alle domande aperte (ogni parte della prova concorre alla valutazione della comprensione).

La produzione viene valutata in base:

- al lessico usato (varietà e pertinenza);
- all'efficacia comunicativa;
- alle strutture sintattiche, valutandone la correttezza d'utilizzo, la varietà, la correttezza ortografica, lo sviluppo e la creatività nelle risposte personali.

7. CRITERI DI CONDUZIONE DEL COLLOQUIO D'ESAME

Esaminati il profilo formativo e gli esiti di apprendimento dei singoli alunni, si cercherà di impostare il colloquio intorno ad argomenti che possano favorire collegamenti e interazioni tra le discipline, affinché l'esame, inteso come momento del percorso formativo dell'alunno, sia la verifica conclusiva dell'acquisita capacità di esporre oralmente, utilizzando le conoscenze e le abilità apprese ed esercitate nel corso del triennio, nei diversi ambiti disciplinari.

Il candidato, per accompagnare la propria esposizione orale, presenterà:

- in via obbligatoria una mappa concettuale;
- in via facoltativa una o più immagini o parole chiave, che lo aiuteranno nel parlare davanti alla Commissione.

La mappa prodotta e le eventuali immagini ad essa collegate dovranno essere ricavate gestendo, da parte degli alunni, il proprio account istituzionale, dimostrando padronanza delle competenze digitali: non è ammesso l'uso di dispositivi di archiviazione esterni (per esempio, chiavette USB).

Saranno accettati dalla Commissione eventuali lavori personali (quali, ad esempio, modellini di scienze o tecnologia, brevi *performance* musicali, componimenti poetici, creazioni artistiche, ecc.), purché essi siano legati allo sviluppo generale del colloquio e siano stati concordati in precedenza con almeno un docente. Inoltre si dovrà verificare almeno una delle seguenti condizioni:

- produzione dell'opera nel corso dell'anno scolastico, con il controllo da parte del docente;
- esibizione dell'opera in presenza, davanti alla Commissione.

La presentazione dei suddetti lavori, comunque, non comporterà di per se stessa l'aumento del punteggio, ma sarà uno dei fattori che determineranno il giudizio complessivo da parte della Commissione.

Il numero minimo di materie scolastiche inerenti agli argomenti presentati dal candidato è 4, alle quali andrà aggiunta l'Educazione Civica: infatti, come stabilito dal DM 741/2017, articolo 9 (integrato dalla legge 20 agosto 2019 n. 92), e considerando che andranno valorizzate le competenze connesse al suo insegnamento trasversale, il candidato dovrà declinare e argomentare le materie in prospettiva civica, legandole agli assi del curriculum verticale, ossia:

- Costituzione;
- Sviluppo economico e sostenibilità;
- Cittadinanza digitale.

La prima parte del colloquio verterà sul discorso che il candidato esporrà spontaneamente; nella seconda parte i docenti condurranno un dialogo relativo alla programmazione disciplinare, pertinente con l'argomento proposto dal candidato. Durante tutto il colloquio, comunque, la Commissione tenderà di cogliere lo sviluppo delle abilità e i livelli di competenza, più che l'apprendimento nozionistico dei contenuti.

I collegamenti effettuati dal candidato nelle varie materie riguarderanno argomenti disciplinari svolti durante l'anno scolastico della classe terza della scuola secondaria di primo grado, eventualmente comprendendo degli approfondimenti personali: essi, comunque, dovranno essere stati concordati in precedenza col docente della materia coinvolta.

Riguardo alle lingue straniere, gli argomenti potranno essere scelti tra quelli svolti durante l'ultimo anno scolastico anche se, in alcune occasioni, non si potranno collegare strettamente al tema principale della mappa presentata dagli alunni.

Sarà valutata la capacità di affrontare il colloquio mantenendo un atteggiamento equilibrato, a conferma del grado di maturazione globale raggiunto.

Nel caso di alunni in evidente situazione di disagio emotivo, si orienterà l'intervento su tematiche semplificate, dando spazio al contributo interattivo delle discipline, che hanno consentito attività di tipo operativo.

Si tenderà di cogliere lo sviluppo delle abilità e il livello di competenza più che l'apprendimento nozionistico dei contenuti.

Ai candidati con BES o con DSA si dà la possibilità di svolgere il colloquio attraverso una presentazione, in formato cartaceo o multimediale, se essi lo desiderano.

A titolo indicativo i docenti ritengono che il colloquio debba:

- durare da 20 a 30 minuti per alunno
- rispettare la collegialità della Commissione

Ogni docente si impegna a:

- rispettare i tempi di esposizione del candidato e dei colleghi
- prestare sempre attenzione ed interesse all'esposizione del candidato
- intervenire con attenzione e correttezza per chiedere approfondimenti o passaggi da una materia all'altra
- non fare commenti negativi

Tra le discipline vi è anche l'insegnamento della religione cattolica e l'Attività Alternativa all'IRC.

Si segnala che il docente di religione, pur facendo parte della commissione, non conduce il colloquio sulla sua disciplina, poiché ex art.309⁴ del D.lgs. n. 297/94, l'IRC non è disciplina d'esame.

8. CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DEL VOTO FINALE

Il D.M. n. 741 del 3 ottobre 2017, come da circolare 1865/2017, afferma che:

“ai fini della determinazione del voto finale dell'esame di Stato di ciascun candidato, la sottocommissione procede preliminarmente a calcolare la media tra i voti delle singole prove scritte e del colloquio, senza applicare, in questa fase, arrotondamenti all'unità superiore o inferiore. Successivamente procede a determinare il **voto finale**, che **deriva dalla media tra:**

A) il voto di ammissione;

B) la media dei voti delle prove scritte e del colloquio.

Il voto finale così calcolato viene arrotondato all'unità superiore per frazioni pari o superiori a 0,5 e proposto alla commissione in seduta plenaria”.

Infatti a ciascuna prova viene attribuito un voto in decimi senza decimali; alla prova scritta di lingua straniera, ancorché distinta in sezioni corrispondenti alle due lingue studiate, viene attribuito un unico voto espresso in decimi, senza utilizzare frazioni decimali.

Il voto finale viene espresso in decimi e l'esame di Stato si intende superato se il candidato raggiunge una votazione finale non inferiore a sei decimi.

Gli esiti finali dell'esame di Stato sono resi pubblici mediante l'affissione all'albo dell'istituzione scolastica. Per i candidati che non superano l'esame viene resa pubblica esclusivamente la dicitura “**esame non superato**” senza

esplicitazione del voto finale conseguito.

La votazione complessiva espressa tiene conto dei risultati raggiunti dallo studente in termini di valutazione del percorso più che di semplice misurazione dei vari esiti raggiunti.

VOTO IN DECIMI

QUATTRO	CINQUE	SEI	SETTE	OTTO	NOVE	DIECI
----------------	---------------	------------	--------------	-------------	-------------	--------------

8.1. ATTRIBUZIONE DELLA LODE

Secondo quanto specificato nell'art. 13 del D.M. n. 741 del 3 ottobre 2017, ai candidati che conseguono la votazione finale di dieci decimi può essere assegnata, su proposta della sottocommissione competente, la lode da parte della commissione esaminatrice, con decisione assunta all'unanimità.

I criteri proposti per l'attribuzione della lode sono i seguenti:

- Voto di ammissione dieci decimi
- Livello AVANZATO nelle seguenti competenze chiave al termine del primo ciclo di istruzione:
 - “Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare”
 - “Competenza in materia di cittadinanza”
- Voto in ciascuna delle prove d'esame, scritte e orale, pari a 10/10
- Voto di comportamento nella scheda di valutazione finale pari a 10

In caso di voto non unanime per l'attribuzione della lode la sottocommissione dovrà mettere a verbale le motivazioni dei docenti contrari; esse devono essere idonee a supportare la mancata attribuzione della lode.

Tale documento è la proposta che il Collegio dei docenti sottopone alla Commissione d'esame che si riunisce in riunione preliminare prima dell'avvio degli Esami di Stato conclusivi del I ciclo di Istruzione.